



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

TITOLO I

PREMESSE

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 2 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Art. 3 Fondo stabilizzazione erogazioni

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4 Separazione ruoli e responsabilità

Art. 5 Organo di Indirizzo

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

Art. 7 Informativa del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 Comitato investimenti

TITOLO IV

INVESTIMENTI

Art. 9 Composizione degli investimenti

Art. 10 Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 11 Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

Art. 12 Investimenti del patrimonio strategico

Art. 13 Modalità di gestione del patrimonio

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Art. 14 Principi di selezione degli intermediari abilitati

Art. 15 Principi di selezione dell'*advisor*

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 16 Monitoraggio

Art. 17 Rendicontazione

TITOLO VII

INDEBITAMENTO E DERIVATI

Art. 18 Indebitamento

Art. 19 Operazioni in derivati

TITOLO VIII

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Art. 20 Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Art. 21 Norma transitoria

TITOLO I

PREMESSE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 4 dello Statuto della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22.4.2015 (di seguito Protocollo di intesa) e della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri, approvata dall'assemblea del 4.4.2012.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Lo stesso è gestito in modo coerente con la natura di Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità, ottimizzando i risultati e contenendo i costi di transizione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità e alle caratteristiche del relativo portafoglio.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
 - conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con le politiche erogative stabilite dalla Fondazione, anche in relazione ad eventuali obiettivi pluriennali;
 - stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
-

Nelle scelte di investimento, la Fondazione:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
 - adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
 - opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
 - può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
-

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita, dovuta ad un

andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. In quest'ultimo caso, la Fondazione predispone un piano di rientro dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari e ogni altra attività, rappresentata o meno da strumenti finanziari, nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

La Fondazione, che alla data di sottoscrizione del Protocollo di intesa ha una esposizione superiore a quella massima sopra definita, osserva le disposizioni dell'art. 2 comma 8 e 9 del Protocollo di intesa.

Art. 3 - Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente art. 2, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

La Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5 - Consiglio di Indirizzo

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale.

Il Consiglio di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, che i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo.

In particolare, con il supporto del Comitato investimenti, ove istituito, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel

-
- rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - la individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
 - la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
 - l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - la valutazione periodica dei gestori;
 - la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 15.
-

Art. 7 - Informative del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona due volte all'anno al Consiglio di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato investimenti ove attivato.

Art. 8 - Comitato investimenti

Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, può istituire il Comitato investimenti, definendone con apposito regolamento la composizione, le competenze, le responsabilità e le deleghe.

TITOLO IV

INVESTIMENTI

Art. 9 - Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio-lungo termine, quotati e non quotati, nonché, laddove ritenuto opportuno, investimenti immobiliari.

I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità di investimento disponibili nel breve periodo, mentre i secondi – tra cui rientrano gli investimenti strategici – sono immobilizzati con caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i criteri fissati nell'art. 4 c.5 dello Statuto.

Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità della Fondazione;
 - grado di rischio nelle sue diverse componenti;
 - grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - flusso di liquidità periodico;
 - grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - grado di liquidabilità dell'investimento.
-

Art. 11 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 12 - Investimenti del patrimonio strategico

Gli investimenti strategici sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

Il portafoglio strategico è oggetto di ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- presenza di una agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

ART. 13 - MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione, fermo restando il coordinamento da parte del Direttore generale.

TITOLO V

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 14 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei seguenti criteri:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;

- economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi.

Art. 15 - Principi di selezione dell'*advisor*

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'*advisor*.

TITOLO VI

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Art. 16 - Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o il Comitato investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 17 - Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al *fair value*.

TITOLO VII

Indebitamento e derivati

Art. 18 – Indebitamento

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 19 – Operazioni in derivati

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando:

- a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura";
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";
- c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

Quanto sopra non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO VIII

Pubblicità del Regolamento, del bilancio e norma transitoria

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 21 - Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo .